



DETERMINAZIONE N. 128/2021

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Archiviazione e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 64/2020, prot. n. 7640 del 03/07/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-*quater* del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al Dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all’art.6 del Regolamento di organizzazione, l’assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-*quater* del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-*quater* e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 64/2020 del 02/07/2020 acquisita in data 03/07/20 al prot. n. 2784, con la quale si indicano come amministrazioni segnalate *“Tutte”* e vengono evidenziati i due seguenti asseriti aspetti:

1. il rifiuto esercitato dagli *“uffici di un ente locale”* ad un consigliere comunale per *“il rilascio di [...] atti e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali”*;
2. l'obbligo che i medesimi documenti debbano essere rilasciati esclusivamente su supporti digitali ovvero trasmessi a mezzo PEC;

ESAMINATA la Trattazione n. 64/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'analisi del caso sopra segnalato, già affrontata per analoga segnalazione dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

In particolare dall'istruttoria effettuata è emerso che:

1. non viene rappresentata una presunta violazione del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, bensì si delinea una differente ipotesi di presunta lesione, da parte di un ente locale, del diritto di accesso agli atti riconosciuto ad un consigliere comunale che svolge le proprie funzioni.
Pertanto, la questione esula dall'ambito di presunte violazioni della normativa in materia ICT e , quindi, non rientra tra le funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale;
2. come previsto dal Regolamento approvato con determinazione n. 37 del 12/02/2018, in primo luogo, in caso presunte violazioni riguardanti più amministrazioni, è necessaria una distinta

segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta. Inoltre la segnalazione non si ritiene idonea in quanto contenente indicazioni generiche e carente di elementi informativi.

Per tali motivi si propone di ritenere la Segnalazione non ricevibile con conseguente archiviazione; **ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n. 64/2020 conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 64/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 64/2020 e comunicazione di archiviazione al Segnalante n. 64/2020, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n. 64/2020 - Trattazione

**Oggetto: Amministrazione segnalata: "TUTTE" (Indicazione generica) - Qualificazione tematica: Altro
- Protocollo n. 7640 del 03/07/2020.**

Il Segnalante espone la seguente questione: *"Si è a richiedere se sia legittimo che gli uffici di un ente locale neghino ad un consigliere comunale, legittimato all'accesso documentale, il rilascio di copie cartacee di atti e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali (rendiconti, bilanci, relazioni, ecc.) e che i medesimi debbano essere rilasciati esclusivamente su supporti digitali ovvero trasmessi a mezzo PEC al Consigliere Comunale, stante quanto previsto dal CAD ed in un'ottica di razionalizzazione delle spese"*.

Da quanto rappresentato dal Segnalante vengono lamentati i due seguenti asseriti aspetti:

1. il rifiuto esercitato dagli "uffici di un ente locale" ad un consigliere comunale per "il rilascio di [...] atti e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali";
2. l'obbligo che i medesimi documenti debbano essere rilasciati esclusivamente su supporti digitali ovvero trasmessi a mezzo PEC.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.), o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del C.A.D. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da un esame preliminare della segnalazione, si ritiene la stessa irricevibile per le osservazioni che di seguito si forniscono in riferimento ai due aspetti evidenziati:

1. non viene rappresentata una presunta violazione del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, bensì si delinea una differente ipotesi di presunta lesione, da parte di un ente locale, del diritto di accesso agli atti riconosciuto ad un consigliere comunale che svolge le proprie funzioni.

Pertanto, la questione esula dall'ambito della normativa in materia ICT e, quindi, non è individuabile quale oggetto né della specifica competenza né delle finalità del Difensore civico per il digitale.

2. come previsto dal Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna di cui alla Determinazione n. 37 del 12/02/2018, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in primo luogo, in caso di unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni (nel caso in esame, nella sezione "*Pubblica Amministrazione*" viene indicato: "*TUTTE*"), è necessaria una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta; in secondo luogo, la segnalazione non si ritiene idonea per indicazioni generiche e carenza di elementi informativi.

Per tali motivi si ritiene la segnalazione non ricevibile, tuttavia al fine di fornire comunque al segnalante un supporto informativo si evidenzia che agli atti di questa Agenzia è presente una nota con cui l'Ufficio legislativo del Ministero per la Pubblica amministrazione ha dato riscontro ad una richiesta di parere di questo Ufficio in merito al diritto all'uso delle tecnologie anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

In essa si riporta *"che il legislatore ha ritenuto pienamente legittimo, anche rispetto allo spirito della nuova normativa sulla trasparenza, il fatto che il concreto rilascio dei documenti avvenga in formato "cartaceo": in sostanza, "non emerge alcun vincolo per l'amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta in formato elettronico"*.

Salvo poi precisare, più oltre, che *"naturalmente simili considerazioni valgono solo nel caso in cui la documentazione richiesta si trovi nella disponibilità dell'amministrazione esclusivamente in formato cartaceo. Al contrario - proprio in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del CAD e all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013 - può ritenersi esistente un obbligo di garantire l'esercizio telematico del diritto di accesso, mediante utilizzo dell'indirizzo e-mail o pec indicato dall'istante, qualora i documenti richiesti siano già nella disponibilità dell'amministrazione in formato digitale e, soprattutto, sia possibile il loro rilascio senza alcuna modifica degli stessi o secretazione parziale di eventuali dati sensibili: cosa che, invece, potrebbe giustificare comunque la richiesta di visione e ostensione fisica presso gli uffici dell'amministrazione, attraverso una riproduzione cartacea"*.

Pertanto, si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della comunicazione in esame, previa trasmissione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale informazione al Segnalante.

6 luglio 2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 64/2020 – Amministrazione segnalata: / - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 7640 del 03/07/2020.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato: *"Si è a richiedere se sia legittimo che gli uffici di un ente locale neghino ad un consigliere comunale, legittimato all'accesso documentale, il rilascio di copie cartacee di atti e documenti necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali (rendiconti, bilanci, relazioni, ecc.) e che i medesimi debbano essere rilasciati esclusivamente su supporti digitali ovvero trasmessi a mezzo PEC al Consigliere Comunale, stante quanto previsto dal CAD ed in un'ottica di razionalizzazione delle spese".*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Dall'esame effettuato è emerso quanto segue:

1. non vengono rappresentate presunte violazioni del C.A.D. o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, bensì si evidenzia una presunta violazione, da parte di un ente locale, del diritto di accesso agli atti nei confronti di un consigliere comunale che svolge le proprie funzioni.
2. viene formulata un'unica segnalazione di presunte violazioni riguardanti più amministrazioni (nel caso in esame, nella sezione *"Pubblica Amministrazione"* viene indicato: *"TUTTE"*), mentre è

necessaria una distinta segnalazione per ciascuna amministrazione coinvolta. Inoltre la segnalazione non si ritiene idonea in quanto contenente indicazioni generiche e carenza di elementi informativi.

Pertanto, come previsto dal Regolamento Agid approvato con determinazione n. 37 del 12/02/2018, la Sua Segnalazione è risultata non ricevibile con conseguente archiviazione.

Tuttavia al fine di fornireLe comunque un supporto informativo si evidenzia che agli atti di questa Agenzia è presente una nota con cui l'Ufficio legislativo del Ministero per la Pubblica amministrazione ha dato riscontro ad una richiesta di parere di questo Ufficio in merito al diritto all'uso delle tecnologie anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo.

In tale nota si precisa "che il legislatore ha ritenuto pienamente legittimo, anche rispetto allo spirito della nuova normativa sulla trasparenza, il fatto che il concreto rilascio dei documenti avvenga in formato "cartaceo": in sostanza, "non emerge alcun vincolo per l'amministrazione a rilasciare la documentazione richiesta in formato elettronico".

Salvo poi precisare, più oltre, che "naturalmente simili considerazioni valgono solo nel caso in cui la documentazione richiesta si trovi nella disponibilità dell'amministrazione esclusivamente in formato cartaceo. Al contrario - proprio in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 1 del CAD e all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 33 del 2013 - può ritenersi esistente un obbligo di garantire l'esercizio telematico del diritto di accesso, mediante utilizzo dell'indirizzo e-mail o pec indicato dall'istante, qualora i documenti richiesti siano già nella disponibilità dell'amministrazione in formato digitale e, soprattutto, sia possibile il loro rilascio senza alcuna modifica degli stessi o secretazione parziale di eventuali dati sensibili: cosa che, invece, potrebbe giustificare comunque la richiesta di visione e ostensione fisica presso gli uffici dell'amministrazione, attraverso una riproduzione cartacea".

Cordiali saluti.